



VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30/04/2025

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELLE TARIFFE TARI IN VIGORE NELL'ANNO 2024.

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

L'anno **2025** il giorno **30** del mese di **Aprile** alle ore 20.45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati in seduta ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
BALESTRIERI ANDREA	Presente	FAIMALI FEDERICO	Presente
MAZZARI PERICLE	Presente	ELEUTERI STEFANIA	Presente
ALBERTI LAURETTA	Presente	RAPETTI ELISABETTA	Presente
MANDAS BASILIO	Presente	SORRENTI NICOLO'	Presente
VENEZIANI ETTORE	Presente	ANELLI LUCIA	Presente
GANDOLFI SOFIA	Presente	PEROTTI LORENA	Presente
FERRARI RAFFAELE	Presente		

Presenti : 13 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 0

Assiste in videoconferenza, il Segretario Comunale GIOVANNI DE FEO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco BALESTRIERI ANDREA, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C. n. 16 del 30/04/2025

Entra in aula il consigliere Sofia Gandolfi.

Illustra l'argomento il Sindaco Andrea Balestrieri con il supporto della Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Beatrice Perotti.

A questo punto, nessun intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 683 e 654 della Legge 147/2014;

DATO ATTO CHE:

- il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del

bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, come convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

APPURATO pertanto che l'approvazione delle tariffe TARI 2025 deve avvenire entro il 30.04.2025;

VISTA la delibera ARERA n. 444/2019, recante “*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*”;

DATO ATTO che, a far data dal 1^o luglio 2020, gli avvisi di pagamento che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

RICHIAMATE:

- la D.C.C. n. 9 del 27.04.2022 con la quale si è preso atto della deliberazione di Consiglio CAMB 11/2022 -Servizio Gestione Rifiuti. Prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore rifiuti urbani (TQRIF) di ARERA -, ed in particolare in ordine all'individuazione del posizionamento delle gestioni dello schema I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, recepita con D.C.C. n. 09 del 27.04.2022; con Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF è stato approvato il “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF” e della conseguente introduzione di nuovi standard minimi tecnici e contrattuali del Servizio di Igieno Urbana, rilevanti anche ai fini Tari, che entreranno in vigore dal 1^o gennaio 2023;
- la D.C.C. n. 15 del 30 aprile 2025 avente ad oggetto: “Presa d'atto del Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani 2025” con la quale si è preso atto della delibera di Consiglio CAMB 31/2024 del 15 aprile 2024 – Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione PEF 2024-2025 dei Comuni della Provincia di Piacenza, gestione IREN

AMBIENTE S.P.A., che evidenzia per il Comune di Gossolengo il totale dei costi ammessi pari ad Euro 822.218,00 per l'anno 2025;

RITENUTO, al fine di assicurare un gettito del tributo di Euro 790.352,00 pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, di confermare per l'anno 2025 le tariffe TARI in vigore nel 2024 esposte nell'allegato A), in quanto la manovra tariffaria così impostata risulta coerente con il PEF ed assicura la copertura dei costi di servizio;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30.12.2024;

VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Finanziario
- parere favorevole di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, co. 1, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;

VISTO lo Statuto Comunale;

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:

Presenti: 13

Favorevoli: 9

Astenuti: 1 (Lucia Anelli)

Contrari: 3 (Elisabetta Rapetti, Lorena Perotti, Nicolò Sorrenti)

Proclamato dal Sindaco:

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2025 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) in vigore nel 2024 e riportate nell'allegato A) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario ed assicura la copertura dei costi del servizio;
3. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
 - il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, determinato dalla Provincia di Piacenza, nella misura del 5%;
 - le componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani dal 01.01.2024, come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la copertura dei costi, così come previsto dalla delibera Arera n. 386/2023. Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
 - i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa 1 , pari a 0,10 euro/utenza/anno;
 - la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa 2 , pari a 1,5 euro/utenza/anno;
4. di dare atto che si resta in attesa dell'adozione dei provvedimenti attuativi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2025 n. 24 di approvazione del Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (c.d. Bonus sociale per i rifiuti), pubblicato in G.U. del 13/03/2025;
5. di rinviare ad un successivo atto le eventuali variazioni conseguenti da apportare al Bilancio di previsione 2025 - 2027;
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del Regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:

L'acconto 2025 è calcolato in misura pari al 60,00% di quanto dovuto applicando le tariffe dell'anno precedente (2024) con scadenza 15 maggio 2025

Il saldo è calcolato applicando le tariffe deliberate per l'anno 2025, detratto l'aconto già versato, con scadenza 02 dicembre 2025;

7. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione tariffe TARI 2025, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2025; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
8. di pubblicare sul sito istituzionale del Comune la presente deliberazione.

Successivamente, per garantire il mantenimento dell'attività gestionale dell'Ente nel rispetto degli equilibri di bilancio,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti: 13

Favorevoli: 9

Astenuti: 1 (Lucia Anelli)

Contrari: 3 (Elisabetta Rapetti, Lorena Perotti, Nicolò Sorrenti)

Proclamato dal Sindaco:

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^a comma, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Pareri

COMUNE DI GOSSOLENGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 23

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2025 DELLE TARFFE TARI IN VIGORE NELL'ANNO 2024.

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Il Responsabile di Settore

Perotti Beatrice

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Perotti Beatrice

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

**IL SINDACO
BALESTRIERI ANDREA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
GIOVANNI DE FEO**

ALLEGATO A)

COMUNE DI GOSSOLENGO - UTENZE DOMESTICHE - TARI 2025		
Famiglie	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	0,847213	52,14
Famiglie di 2 componenti	0,995475	94,09
Famiglie di 3 componenti	1,111966	115,62
Famiglie di 4 componenti	1,207278	139,43
Famiglie di 5 componenti	1,302589	170,60
Famiglie di 6 o più componenti	1,376720	192,71
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,995475	94,09
Superfici domestiche accessorie	1,119531	-

COMUNE DI GOSSOLENGO - UTENZE NON DOMESTICHE - TARI 2025

Categoria	QUOTA FISSA Euro/m ²	QUOTA VARIABILE Euro/m ² Quv*Kd	TARIFFE TOTALE Euro/m ² QF+QV
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,421517	0,660297	1,081814
2 Cinematografi e teatri	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		0,611200	0,958236
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		0,800882	1,258188
5 Stabilimenti balneari	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
6 Esposizioni, autosaloni		0,358290	0,567695
7 Alberghi con ristorante		1,264551	1,982905
8 Alberghi senza ristorante	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
9 Case di cura e riposo	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
10 Ospedali	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
11 Uffici, agenzie (modif. D.L. 124/19)		1,127558	1,767503
12 Banche ed istituti di credito, studi professionali (modif. D.L. 124/19)		0,579586	0,905896
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli		1,264551	1,982905
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze		1,169710	1,827896
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		0,632276	0,990446
16 Banchi di mercato beni durevoli	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		1,148634	1,801726
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		0,864110	1,360856
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto		1,148634	1,801726
20 Attività industriali con capannoni di produzione		0,853572	1,338712
21 Attività artigianali di produzione beni specifici		1,032717	1,616520
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		5,869625	9,193833
23 Mense, birerie, amburgherie	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
24 Bar, caffè, pasticceria		4,173019	6,530500
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		2,128661	3,331683
26 Plurilicenze alimentari e/o miste		1,622841	2,536508
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		7,555693	11,828983
28 Ipermercati di generi misti	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
29 Banchi di mercato generi alimentari	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
30 Discoteche, night club	Categoria non attiva	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	Categoria non attiva	0,000000	0,000000